

AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DEL CENTRO DI SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA «SimUMed»

(ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Riferimenti normativi
- Art. 3 - Ambito soggettivo: requisiti di partecipazione
- Art. 4 - Durata e risorse
- Art. 5 - Natura giuridica del rapporto e regime dei rimborsi
- Art. 6 - Caratteristiche essenziali del progetto e obiettivi
- Art. 7 - Procedura di selezione: fasi e modalità
- Art. 8 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali
- Art. 9 - Fase di co-progettazione e stipula dell'accordo
- Art. 10 - Obblighi delle parti e modalità di gestione
- Art. 11 - Rendicontazione e liquidazione dei rimborsi
- Art. 12 - Responsabile del procedimento
- Art. 13 - Trattamento dei dati personali
- Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 15 - Disposizioni finali e rinvio
- Allegati

Art. 1 - Oggetto e finalità

- L'Università di Foggia, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito «CTS»), intende attivare un rapporto di partenariato con un Ente del Terzo Settore (di seguito «ETS») mediante procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 CTS, finalizzata alla definizione e realizzazione congiunta delle attività del Centro di Simulazione Medica Avanzata «SimUMed» (di seguito «il Centro»), istituito dall'Università di Foggia nell'anno 2018 e operante in seno al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Definizioni

- Ai fini del presente Avviso, si intendono per «**attività istituzionali**»: le attività di interesse generale del Centro riconducibili all'art. 5, comma 1, lettere d) ed h), D.Lgs. n. 117/2017 (istruzione e formazione professionale; formazione universitaria e post-universitaria), svolte a titolo gratuito nei confronti della comunità universitaria, ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi di erogazione, diretti e indiretti. Rientrano tra le attività istituzionali gli eventuali importi di partecipazione alla spesa richiesti agli utenti, purché contenuti in tali limiti.
- Si intendono per «**attività commerciali**» o «**attività onerose verso terzi**»: le attività del Centro svolte dietro corrispettivo che ecceda, in modo strutturale e non episodico, i limiti di cui al comma precedente, ovvero rivolte al mercato con finalità di generare un margine di gestione, ovvero riconducibili alle attività diverse di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 117/2017. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo: l'affitto di spazi del Centro a soggetti terzi non istituzionali; le sponsorizzazioni, disciplinate secondo i criteri del decreto di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 117/2017 (attualmente D.M. 19 maggio 2021, n. 107).
- La qualificazione di cui ai commi precedenti è rilevante ai fini della natura fiscale non commerciale delle attività dell'ETS partner ai sensi dell'art. 79 CTS. **Essa non esaurisce, tuttavia, la distinta valutazione** rimessa all'Università, ai fini della qualificazione del presente rapporto come amministrazione condivisa e non come contratto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, che tiene conto anche della clausola di prevalenza economica di cui all'art. 1.3, calcolata su base e con criteri distinti rispetto alla soglia di tolleranza fiscale sopra richiamata.

Oggetto

- Il presente Avviso ha ad oggetto le **attività istituzionali** del Centro, come definite al comma che precede, rivolte alla comunità universitaria (studenti, specializzandi, personale docente e

tecnico-amministrativo), nonché le connesse **attività commerciali (attività onerose verso terzi)**, nei limiti e con le modalità di cui al comma seguente.

- Le attività a carattere oneroso verso terzi (a titolo esemplificativo: corsi a pagamento aperti a partecipanti esterni con margine, affitto di spazi, sponsorizzazioni) sono **ricomprese nel perimetro** del presente Avviso e del futuro accordo, a condizione che il loro valore complessivo annuo non superi il 15% del valore complessivo dei ricavi delle attività istituzionali del Centro nel medesimo periodo (clausola di prevalenza economica). Il superamento della soglia, rilevato in sede di rendicontazione, comporta l'obbligo per l'ETS di adottare, d'intesa con il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 10, misure correttive volte al riequilibrio del rapporto, fino alla riduzione del perimetro delle attività onerose nel periodo successivo. La tipologia e il valore delle singole attività onerose ammesse sono individuati in modo puntuale, e non genericamente rinviati, nel Progetto Definitivo di cui all'art. 9, al fine di evitare un'inclusione indiscriminata suscettibile di alterare la natura non sinallagmatica del rapporto.
- Le finalità dell'intervento sono: diffondere la formazione tecnico-pratica in medicina simulata a beneficio della didattica universitaria; garantire la continuità delle attività di simulazione avanzata e di formazione BLSD/DAE già accreditate; sviluppare il catalogo formativo del Centro nel rispetto degli indirizzi scientifici del Dipartimento; promuovere la partecipazione della comunità universitaria ai principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale.
- L'Università di Foggia non intende acquisire un servizio al mercato né instaurare un rapporto di natura sinallagmatica o corrispettiva, bensì attivare un rapporto di amministrazione condivisa, fondato sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- Il presente Avviso è adottato nel quadro della seguente normativa e giurisprudenza:
- art. 118, comma 4, della Costituzione, principio di sussidiarietà orizzontale;
- art. 55, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina la co-programmazione e la co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore;
- art. 5, comma 1, lettere d) ed h), e art. 6, D.Lgs. n. 117/2017, sulle attività di interesse generale e sulle attività diverse degli ETS;
- art. 79, commi 2, 2-bis e 5, D.Lgs. n. 117/2017, sui criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, come da ultimo modificato in sede di conversione del D.L. n. 73/2022 (soglia di tolleranza attualmente pari al 6% dei costi effettivi, per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi);

- D.M. 19 maggio 2021, n. 107 («Decreto attività diverse»), recante i criteri per l'individuazione delle attività diverse secondarie e strumentali degli ETS, ivi incluse le sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che esclude dal campo di applicazione del Codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del CTS;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 12, in ordine alla natura contributiva delle risorse pubbliche messe a disposizione;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 CTS;
- Corte Costituzionale, sentenza 26 giugno 2020, n. 131;
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 26 maggio 2023, n. 5217;
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 20 aprile 2026, n. 3082, che ha superato, sul punto specifico della rimborsabilità del costo del lavoro, l'orientamento di Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 22 maggio 2024, n. 4540;
- Statuto e Regolamenti dell'Università di Foggia, per quanto applicabili.

Art. 3 - Ambito soggettivo: requisiti di partecipazione

- Possono presentare domanda di partecipazione gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (fondazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative sociali e altri soggetti ivi elencati), in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente Avviso:

a) Requisiti di ordine generale

- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno sei mesi; in alternativa, per le ONLUS non ancora migrate, iscrizione alla relativa anagrafe di settore, ai sensi del regime transitorio di cui all'art. 101, comma 3, CTS;
- insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili;
- regolarità contributiva e fiscale (DURC in corso di validità);
- assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia);
- possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine, valutata con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite e alle risorse a disposizione, ai sensi dell'art. 55, comma 4, CTS.

b) Requisiti di idoneità tecnico-professionale

- comprovata esperienza, di almeno tre anni, nella gestione di centri o attività di simulazione medica avanzata e/o nell'organizzazione ed erogazione di corsi di formazione sanitaria, maturata dall'ETS anche attraverso il personale chiave proposto e gli eventuali enti partner del raggruppamento, documentabile mediante autodichiarazione contenente referenze qualificate;
- disponibilità di personale docente/istruttore qualificato e regolarmente abilitato nelle discipline oggetto delle attività del Centro, in numero adeguato a garantire la continuità formativa;
- eventuale accreditamento presso enti certificatori nazionali o internazionali pertinenti alle attività del Centro (a titolo esemplificativo: SIAARTI, SIMMED, Italian Resuscitation Council), ove posseduto;
- disponibilità di attrezzature e competenze tecniche compatibili con la gestione operativa di simulatori e presidi didattici ad alta fedeltà.
- È ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di ETS, purché tutti i componenti siano in possesso dei requisiti di ordine generale e il raggruppamento nel suo complesso soddisfi i requisiti tecnico-professionali.
- I requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con espressa assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 4 - Durata e risorse

- La fase di co-progettazione esecutiva ha una durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvio, salvo motivata proroga (valore suggerito, in coerenza con la prassi applicativa del D.M. 72/2021; da confermare).
- L'accordo di co-progettazione e cogestione ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di conclusione della co-progettazione esecutiva, in coerenza con l'art. 9.1 dello schema di accordo (Allegato D). Alla scadenza è ammessa la possibilità di stipulare un nuovo accordo previa autorizzazione degli organi competenti e realizzazione di una nuova co-programmazione e co-progettazione.
- L'Università di Foggia mette a disposizione, per l'intera durata dell'accordo, un importo complessivo massimo stimato in € [IMPORTO DA DETERMINARE], a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'ETS per la realizzazione delle attività istituzionali del Centro, secondo quanto precisato al successivo art. 5.

- L'Università mette altresì a disposizione, quali risorse proprie: gli spazi e i locali del Centro; i beni strumentali di cui all'inventario del Centro, in gestione operativa; il materiale di consumo per le attività istituzionali.
- L'ETS partner mette a disposizione le proprie risorse tecniche, strumentali e professionali secondo quanto sarà definito nel Progetto Definitivo elaborato nella fase di co-progettazione esecutiva.

Art. 5 - Natura giuridica del rapporto e regime dei rimborsi

- Il rapporto instaurato tra l'Università di Foggia e l'ETS selezionato non ha natura sinallagmatica né corrispettiva, ma si configura quale rapporto di amministrazione condivisa, fondato sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private (Corte Cost. n. 131/2020).
- Le risorse pubbliche messe a disposizione dall'Università hanno natura di contributo ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990 e sono destinate esclusivamente al rimborso, a consuntivo, delle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate dall'ETS. **Non è prevista alcuna forma di anticipazione**, in coerenza con la natura non sinallagmatica del rapporto e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato all'art. 2.
- In conformità a Cons. Stato n. 5217/2023 e Cons. Stato n. 3082/2026 (che ha superato, sul punto, Cons. Stato n. 4540/2024), è escluso qualsiasi rimborso forfetario, mentre è ammissibile il rimborso del costo del lavoro, dipendente e autonomo, effettivamente impiegato nelle attività co-progettate, nei limiti del progetto e del piano economico-finanziario.

Sono ammissibili a rimborso, tra le altre, le seguenti categorie di spesa:

- costi del personale (istruttori, personale amministrativo) impiegato nelle attività istituzionali, comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali;
- costi di manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche del Centro;
- costi assicurativi, secondo la ripartizione di cui all'Allegato D;
- costi di accreditamento (ECM, DAE) riferiti alle attività istituzionali;
- costi amministrativi e di comunicazione, documentati;
- quota parte dei costi indiretti direttamente e analiticamente imputabile alle attività istituzionali.

Non sono in alcun caso rimborsabili:

- le prestazioni rese da volontari, ai sensi dell'art. 17 CTS;
- spese non documentate o non direttamente imputabili alle attività istituzionali;
- qualsiasi forma di margine, utile o avanzo di gestione;

- costi riferibili a eventuali attività onerose verso terzi, escluse dal perimetro del presente Avviso ai sensi dell'art. 1.
- L'ETS è tenuto a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'istituzione di un conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010.

Attività onerose verso terzi: regime economico e fiscale

- Per le attività onerose verso terzi di cui all'art. 1.3, l'ETS tiene una **contabilità separata** rispetto a quella delle attività istituzionali, con imputazione analitica dei relativi costi e ricavi.
- Gli eventuali proventi eccedenti i costi delle attività onerose sono **vincolati e non distribuibili**, nemmeno in forma indiretta, ai sensi dell'art. 8 CTS, e sono reimpiegati esclusivamente per le finalità istituzionali del Centro, secondo modalità definite nel Progetto Definitivo.
- Il regime IVA applicabile alle attività onerose è individuato secondo la disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, previo confronto con l'Area Bilancio e Fiscale dell'Ateneo, e formalizzato nel Progetto Definitivo.

Art. 6 - Caratteristiche essenziali del progetto e obiettivi

- Il Centro è stato istituito dall'Università di Foggia nell'anno 2018 e ha avviato le proprie attività nel 2019, operando in seno al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. È registrato nel Registro dei Centri di Simulazione della SIAARTI e della SIMMED, fa parte della rete dei Centri Italian Resuscitation Council (IRC) ed è accreditato dalla Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. n. 1351 dell'8 agosto 2017, come Centro di Formazione per l'erogazione di corsi abilitanti all'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno.
- Il Centro svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d) ed h), CTS (educazione, istruzione e formazione professionale; formazione universitaria e post-universitaria).

a) Obiettivi generali:

- garantire la continuità e lo sviluppo delle attività di simulazione medica avanzata a beneficio della didattica universitaria;
- mantenere gli accreditamenti e le relazioni con gli enti scientifici di riferimento (SIAARTI, SIMMED, IRC, Regione Puglia);
- sviluppare il catalogo formativo del Centro nel rispetto degli indirizzi scientifici del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

b) Obiettivi specifici:

- erogazione del catalogo corsi istituzionali rivolti a studenti e specializzandi UNIFG, con calendario da definirsi nel Progetto Definitivo;
- manutenzione e aggiornamento tecnologico dei simulatori e presidi didattici del Centro;
- gestione amministrativa e contabile separata delle attività istituzionali, con rendicontazione trimestrale.
- Resta riservata alla fase di co-progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 9, la definizione congiunta di: catalogo dei corsi e calendario formativo; fabbisogno di personale; piano di manutenzione delle attrezzature; piano economico-finanziario annuale; indicatori di qualità e target annuali; catalogo, tariffario e modalità di gestione delle attività onerose verso terzi di cui all'art. 1.3, entro il limite di prevalenza economica ivi indicato.

Art. 7 - Procedura di selezione: fasi e modalità

FASE 1 - Presentazione delle domande e delle proposte progettuali

- Gli ETS interessati devono far pervenire la propria candidatura mediante: domanda di partecipazione (Allegato A); proposta progettuale (Allegato B), contenente descrizione delle attività proposte, risorse messe a disposizione, cronoprogramma di massima, piano economico-finanziario (Allegato C) ed eventuali proposte migliorative rispetto ai punti strutturali dello schema di accordo (Allegato D); dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di cui all'art. 3.
- La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **[INDIRIZZO PEC]**, entro il termine perentorio del **[DATA]**, ore 12:00.

FASE 2 - Valutazione delle proposte

- Una Commissione, nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Gestione Operativa dopo la scadenza del termine di presentazione, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione delle proposte secondo i criteri di cui all'art. 8.

FASE 3 - Formazione della graduatoria e individuazione del partner

- All'esito della valutazione, la Commissione formula una graduatoria delle proposte ammesse. È ammesso alla fase di co-progettazione il soggetto che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato, con punteggio minimo di ammissione pari a 60/100. In caso di parità, prevale il punteggio nella sezione «Qualità della proposta progettuale»; in caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.

FASE 4 - Co-progettazione

- Disciplinata dall'art. 9. L'Università non è in alcun modo vincolata all'esito della procedura e si riserva la facoltà di non darvi seguito, sospenderla o revocarla in qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese risarcitorie o di indennizzo.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali

- Le proposte progettuali sono valutate sulla base dei seguenti criteri, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti:

Criterio	Punti max
A. Qualità della proposta progettuale	40
A.1 Coerenza con gli obiettivi generali e specifici dell'intervento	10
A.2 Chiarezza, completezza e articolazione del catalogo formativo proposto	7
A.3 Proposte di sviluppo del catalogo verso tipologie formative o target non ancora attivati dal Centro, con indicazione della fattibilità tecnica e delle fonti di copertura dei costi	3
A.4 Adeguatezza delle metodologie di simulazione e degli strumenti didattici	10
A.5 Proposte migliorative motivate rispetto ai punti strutturali dello schema di accordo (Allegato D)	5
A.6 Sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati	5
B. Competenza ed esperienza dell'ETS	30
B.1 Esperienza pregressa nella gestione di centri o attività di simulazione medica	12
B.2 Qualifiche del personale docente/istruttore	8
B.3 Accreditementi e certificazioni possedute	5
B.4 Esperienza in partenariati con pubbliche amministrazioni o università	5
C. Piano economico-finanziario	20
C.1 Congruità e analiticità del piano dei costi	10
C.2 Entità delle risorse proprie messe a disposizione dall'ETS	6
C.3 Capacità documentata di accesso a finanziamenti terzi	2
C.4 Strumenti digitali e piattaforme gestionali proprie messe a disposizione del Centro senza oneri per UNIFG	2
D. Sostenibilità organizzativa	10
D.1 Capacità di garantire continuità e flessibilità del servizio	6
D.2 Disponibilità di attrezzature e presidi tecnici propri	4

- La valutazione è condotta in modo globale e non atomistico, secondo il modello collaborativo proprio della co-progettazione, e costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, incoerenza o travisamento dei fatti.

Art. 9 - Fase di co-progettazione e stipula dell'accordo

- Con il soggetto primo in graduatoria, l'Università avvia un tavolo di co-progettazione, mediante incontri dedicati e verbalizzati, finalizzato alla definizione congiunta del Progetto Definitivo e dell'accordo di cogestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, con durata massima di **60 giorni** dalla comunicazione di avvio, salvo proroga motivata.

- Il Progetto Definitivo, risultato della co-progettazione, disciplina almeno: catalogo dei corsi e calendario formativo; fabbisogno di personale; piano di manutenzione delle attrezzature; piano economico-finanziario annuale; indicatori di qualità; modalità di coordinamento e rendicontazione.
- In tale sede, gli organi competenti dell'Ateneo (Consiglio di Dipartimento e, per i profili di rilevanza economica, Consiglio di Amministrazione) definiscono, entro il limite di prevalenza economica di cui all'art. 1.3, il catalogo puntuale, il tariffario e le modalità di gestione delle attività onerose verso terzi ricomprese nel perimetro della co-progettazione, nonché il relativo regime contabile e fiscale di cui all'art. 5.
- Il Progetto Definitivo è approvato dal Consiglio Direttivo del Centro, sentito il Coordinatore Scientifico, e sottoposto per approvazione agli organi competenti di UNIFG, secondo l'ordinamento interno.
- Se all'esito del tavolo di co-progettazione non si perviene alla definizione di un Progetto Definitivo ritenuto soddisfacente, l'Università si riserva di interrompere la procedura e di invitare il soggetto secondo classificato, procedendo con le medesime modalità.
- L'accordo di co-progettazione e cogestione è stipulato nella forma della scrittura privata tra le parti, sottoscritto dal [TITOLO E NOME] e dal legale rappresentante dell'ETS, e registrato solo in caso d'uso.

Art. 10 - Obblighi delle parti e modalità di cogestione

Costituiscono obblighi dell'ETS partner:

- realizzare le attività progettuali in conformità al Progetto Definitivo, ferma restando la titolarità universitaria del Centro, della direzione scientifica, degli accreditamenti, del tariffario, dei beni e della contabilità istituzionale;
- selezionare, contrattualizzare e retribuire il personale necessario, con trattamento non inferiore a quanto previsto dall'art. 16 CTS, documentando analiticamente i costi ai fini del rimborso;
- tenere contabilità separata delle attività istituzionali e rendicontare analiticamente le spese sostenute, con esclusione di rimborsi forfetari;
- tenere contabilità separata delle attività onerose verso terzi di cui all'art. 1.3, monitorando il rispetto del limite di prevalenza economica e destinando gli eventuali proventi eccedenti, in via vincolata e non distribuibile, alle finalità istituzionali del Centro, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- applicare alle attività onerose il regime fiscale e IVA definito nel Progetto Definitivo d'intesa con l'Area Bilancio e Fiscale dell'Ateneo;

- custodire i beni strumentali del Centro con la diligenza del buon padre di famiglia e restituirli alla cessazione dell'accordo;
- presentare rendicontazione trimestrale analitica, secondo le modalità e le scadenze definite nell'accordo;
- conservare la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto.

Costituiscono obblighi dell'Università di Foggia:

- garantire la direzione scientifica del Centro tramite il Coordinatore Scientifico pro-tempore;
- mettere a disposizione gli spazi e i beni strumentali secondo il piano concordato;
- corrispondere i rimborsi entro i termini stabiliti, previa verifica positiva della rendicontazione;
- garantire all'ETS l'utilizzo del marchio «SimUMed» per la promozione e l'erogazione delle attività formative, senza possibilità di sublicenza a terzi.
- Le parti istituiscono un Comitato di Coordinamento, composto pariteticamente da due rappresentanti di UNIFG (di cui uno è il Coordinatore Scientifico) e due rappresentanti dell'ETS, con funzioni di monitoraggio, verifica trimestrale dello stato di avanzamento, esame delle rendicontazioni e risoluzione concertata delle criticità operative. Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente e delibera all'unanimità.

Art. 11 - Rendicontazione e liquidazione dei rimborsi

- I rimborsi sono erogati trimestralmente, entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione analitica delle spese, corredata dalla documentazione giustificativa e dalla relazione sulle attività svolte. Non è prevista alcuna forma di anticipazione, in coerenza con l'art. 5.
- La rendicontazione è accompagnata da: elenco analitico delle spese, con data, causale e importo; copia dei giustificativi di spesa; estratto del conto corrente dedicato; dichiarazione del legale rappresentante attestante veridicità e pertinenza delle spese.
- Non sono ammesse a rimborso spese non documentate, spese non previste dal Progetto Definitivo senza preventiva autorizzazione scritta dell'Università, spese relative ad attività non effettivamente svolte.
- L'Università si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche a campione e in loco, sulla documentazione giustificativa e sull'effettivo svolgimento delle attività, con preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss., L. n. 241/1990, è [NOME E COGNOME]
- Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente via PEC all'indirizzo [INDIRIZZO PEC], entro e non oltre il [DATA]. Le risposte di interesse generale sono pubblicate nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi» del sito istituzionale.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

- Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è effettuato dall'Università di Foggia, quale Titolare, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e all'eventuale esecuzione dell'accordo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. L'informativa estesa è disponibile sul sito istituzionale, sezione «Privacy».

Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni

- Il presente Avviso è pubblicato, a cura dell'Università di Foggia, sul sito istituzionale, sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, e sulla pagina della Direzione Gestione Operativa. Tutte le comunicazioni relative alla procedura sono pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei partecipanti.

Art. 15 - Disposizioni finali e rinvio

- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), della L. n. 241/1990 e, in quanto compatibili, del D.Lgs. n. 36/2023.
- L'Università si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare pretesa risarcitoria o di indennizzo.
- Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione dell'accordo sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Modello di domanda di partecipazione

Allegato B - Schema per la redazione della proposta progettuale

Allegato C - Schema di piano economico-finanziario

Allegato D - Sintesi dei punti strutturali essenziali dello schema di accordo di co-progettazione e cogestione

ALLEGATO D

Sintesi dei punti strutturali essenziali dello schema di accordo di co-progettazione e cogestione

- La presente sintesi individua, in coerenza con lo schema tipo di convenzione elaborato dall'Ateneo, gli elementi strutturali non negoziabili dell'accordo che sarà stipulato all'esito della co-progettazione. **Gli ETS partecipanti possono presentare proposte motivate di miglioramento rispetto a tali punti**, valutabili ai sensi del criterio A.4 dell'art. 8. Il testo integrale dello schema di accordo è a disposizione degli interessati su richiesta motivata alla Direzione Gestione Operativa.

Elemento	Contenuto essenziale
Natura del rapporto	Amministrazione condivisa ex art. 55 CTS, non sinallagmatica; rimborso esclusivamente a consuntivo di spese documentate, senza anticipazioni né rimborsi forfetari.
Perimetro	Attività istituzionali gratuite del Centro, comprensive delle attività onerose verso terzi entro il limite di prevalenza economica indicato in avviso (art. 1.3).
Prevalenza economica	Le attività onerose verso terzi non possono superare il [LIMITE PERCENTUALE DA DEFINIRE] del valore delle attività istituzionali nello stesso periodo; superamento della soglia comporta misure correttive. Proventi eccedenti vincolati e non distribuibili.
Governance	Direzione scientifica del Centro in capo a UNIFG (Coordinatore Scientifico e Consiglio Direttivo). Comitato di Coordinamento paritetico UNIFG/ETS con funzioni di monitoraggio e verifica.
Beni strumentali	Proprietà esclusiva di UNIFG; gestione operativa affidata all'ETS, con obbligo di custodia e restituzione alla cessazione.
Proprietà intellettuale	Marchio «SimUMed» e materiali preesistenti di titolarità UNIFG, con licenza d'uso all'ETS limitata alla durata dell'accordo.
Durata e revisione	36 mesi dal verbale di conclusione della co-progettazione esecutiva, con tavolo di revisione annuale.
Recesso e risoluzione	Recesso per giusta causa con preavviso di 180 giorni; risoluzione per grave inadempimento agli obblighi di rendicontazione, rimborso o indirizzi scientifici.
Foro competente	Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.